
IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

La condotta del professionista

Il procedimento disciplinare ha origine con la segnalazione al Consiglio di disciplina di una violazione del codice deontologico o con la decisione del Consiglio di disciplina di attivarsi autonomamente essendo venuto a conoscenza di possibili tali violazioni da parte di un ingegnere iscritto all'Albo; il Presidente del Consiglio di disciplina presenta il caso al Consiglio di disciplina riunito in seduta ordinaria e quindi lo assegna ad un Collegio di disciplina.

Fase istruttoria iniziale

Il Presidente del Collegio

1. verifica i fatti
2. assume tutte le informazioni che ritiene opportune
3. convoca senza particolari procedure l'incolpato
4. può ascoltare ogni altra persona ritenga informata dei fatti
5. può richiedere altri documenti e assumere altre informazioni

Al termine delle verifiche preliminari si passa alla fase istruttoria finale.

Fase istruttoria finale

Il Presidente, convocato formalmente il proprio Collegio:

1. espone i fatti
2. relaziona sull'audizione dell'incolpato
3. relaziona sulle ulteriori informazioni ottenute sui fatti che formano oggetto dell'imputazione
4. ascolta l'incolpato convocato formalmente tramite PEC

al termine dell'audizione, fatto uscire l'incolpato, il Collegio, in seduta plenaria e riservata, discute la situazione e decide se dare corso ad un giudizio disciplinare: la decisione può essere assunta subito o, qualora si ritengano necessari ulteriori approfondimenti, in una riunione successiva, della qual cosa viene informato l'incolpato.

Qualora il Collegio non ravvisi alcuna esistenza di fatti deontologicamente rilevanti delibera il non luogo a procedere e all'archiviazione del caso, qualora, invece, ravvisi la possibilità di fatti deontologicamente rilevanti procede all'avvio della fase decisoria avendo individuato quali norme del codice deontologico si ipotizza possano essere state violate, quindi il Presidente

procede alla nomina di un Relatore, che può essere anche lo stesso Presidente, il quale effettuerà ulteriori indagini e, quando ritiene di essere sufficientemente istruito sui fatti chiede al Presidente di convocare formalmente il Collegio per la fase decisoria.

Fase decisoria

Il Collegio al completo

1. ascolta la relazione del Relatore
2. ascolta l'incolpato convocato tramite PEC¹,

quindi prende una decisione: qualora non si ravvisi alcuna esistenza di fatti deontologicamente rilevanti delibera il non luogo a procedere e all'archiviazione del caso, qualora, invece, vengano ravvisati fatti deontologicamente rilevanti procederà con l'irrogazione di una sanzione.

Sanzioni

- L'AVVERTIMENTO: consistente in una comunicazione del Presidente del Consiglio di disciplina all'incolpato, ove si dimostra quali mancanze siano state commesse con l'esortazione a non ricadervi
- LA CENSURA: consistente in una comunicazione del Presidente del Consiglio di disciplina all'incolpato ove le mancanze commesse sono formalmente dichiarate ed in relazione alle quali viene espressa una nota formale di biasimo
- LA SOSPENSIONE dall'esercizio della professione per un periodo massimo di sei mesi
- LA CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Note

All'incolpato viene concessa ogni possibilità di difesa permettendogli una assistenza legale e/o tecnica in ogni fase del procedimento e permettendogli l'accesso agli atti e documenti oggetto del procedimento, atto dovuto per la propria difesa, inoltre deve avere sempre almeno 15 giorni di tempo tra la convocazione e l'audizione per poter predisporre la propria difesa.

Qualora l'Incolpato non si presenti alla fase decisoria senza giustificare il legittimo impedimento, si può procedere anche in sua assenza.

¹ vedi sentenza della Corte Suprema di Cassazione – Sezioni unite civili n° 20685/18 nelle "Note"

Tutte le decisioni prese nella fase decisoria vengono comunicate al Presidente del Consiglio di disciplina che provvederà a comunicarle

- all'incoltato
- alla Procura della Repubblica
- al Presidente del Consiglio dell'Ordine per gli adempimenti successivi

La sanzione viene inserita nel fascicolo personale dell'incoltato, inoltre, in caso di sospensione o cancellazione dall'Albo, viene comunicata a tutti gli enti cui è inviato l'albo ed è annotata nell'Albo professionale al fine di renderla pubblica.

Casi particolari

La sospensione per morosità è intesa "sine die" e viene revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio di disciplina quando l'iscritto dimostri di aver pagato tutte le quote dovute.

Chi è privo di PEC è sospeso sino alla comunicazione della propria PEC all'Ordine; tale onere spetta al Presidente dell'Ordine.